

***“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO EX D.LGS. 231/01”***

DI

**SEDE SECONDARIA IN ITALIA DELLA SOCIETA’
IC FINANCIAL SERVICES S.A. *
(GIA’ CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A.)**

*Con delibera assembleare in data 8 ottobre 2021 la società ha variato ragione sociale in IC Financial Services S.A

DEFINIZIONI5	
SEZIONE I	7
INTRODUZIONE	7
1. Il decreto legislativo n. 231/01 e la normativa rilevante	7
2. La funzione del Modello ex D.Lgs. 231/01	8
3. Linee Guida di riferimento.....	8
SEZIONE II.....	9
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	9
1. Principi ed elementi ispiratori del Modello di CNH INDUSTRIAL FSIC <u>FINANCIAL SERVICES</u>	9
1.1 Le caratteristiche del Modello di CNH INDUSTRIAL FSIC <u>FINANCIAL SERVICES</u>	9
1.2 La definizione del Modello di CNH INDUSTRIAL FSIC <u>FINANCIAL SERVICES</u>	10
1.3 L'adozione del Modello di CNH INDUSTRIAL FSIC <u>FINANCIAL</u> <u>SERVICES</u> e sue successive modifiche.....	11
1.4 L'attuazione del Modello di CNH INDUSTRIAL FSIC <u>FINANCIAL</u> <u>SERVICES</u>	11
2. L'Organismo di Vigilanza	12
2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca	12
2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	14
2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale... 16	
2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.....	16
2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	18
3. Sistema di segnalazione delle violazioni (whistleblowing).....	18
4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello.....	19
SEZIONE III	20
LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	20
1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	20
2. Informazione alle Società di Service, ai Consulenti ed ai Partner.....	21
3. Informazione agli Organi Sociali.....	21
SEZIONE IV	22
SISTEMA SANZIONATORIO	22
1. Funzione del sistema disciplinare	22
2. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai.....	22
3. Misure nei confronti dei dirigenti.....	24
4. Misure nei confronti degli Amministratori	24
5. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner	24
6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti.....	24

SEZIONE V	24
IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CNH INDUSTRIAL <u>FSIC</u> <u>FINANCIAL SERVICES</u>	24
1. Ambiente Generale di Controllo	24
1.1 Il sistema di organizzazione della Società	24
1.2 Il sistema di deleghe e procure	25
1.3 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di comportamento	26
1.4 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali	27
1.5 I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento.....	28
1.6 Modalità di gestione delle risorse finanziarie	28
2. I Processi Sensibili di CNH INDUSTRIAL <u>IC</u> Financial Services S.A.....	30
2.1 Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia	31
2.2 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità informatica ..	34
2.3 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata ..	36
2.4 Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari.....	37
2.5 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	43
2.6 Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la personalità individuale	44
2.7 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	45
2.8 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	59
2.9 Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.....	63
2.10 Processi sensibili nell'ambito dei reati tributari.....	65
ALLEGATO A: Le fattispecie dei reati presupposto	69
1. Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)	69
2. Le fattispecie dei reati di "criminalità informatica" (art. 24-bis del D.Lgs. 231/01)	81
3. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01)	85
4. Le fattispecie dei reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006) .	88

5. Delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi” e i delitti contro l’industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis 1 del D.Lgs. 231/01).....	90
6. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01)	94
7. Le fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/01).....	99
8. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/01)	103
9. Le fattispecie dei reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01)	107
10. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)	117
11. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/01 - D. Lgs. 231/2007).....	119
12. I delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01)	122
13. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/01).....	125
14. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01).....	126
15. Le fattispecie dei reati tributari (art. 15-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)	136
16. Le fattispecie dei reati doganali (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/01)	144
17. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01)	147
18. Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/01)....	149
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231/01).....	150
ALLEGATO B: Linee Guida di riferimento.....	152
ALLEGATO C: Informazioni in tema di ambiente, salute e sicurezza da trasmettersi all’Organismo di Vigilanza.....	156

DEFINIZIONI

- “Attività a Rischio”: fase del Processo Sensibile all’interno della quale si possono presentare presupposti/potenzialità per la commissione di un reato;
- “Attività Strumentali”: attività attraverso la quale è possibile commettere il reato di corruzione/concussione;

“CCSL”: Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello attualmente in vigore ed applicato da IC FINANCIAL SERVICES;
- “IC FINANCIAL SERVICES”: Sede Secondaria in Italia della Società di diritto francese IC Financial Services S.A., unitamente ai presidi presenti sul territorio italiano;
- “Codice di Condotta”: Codice di Condotta di Iveco Group N.V., adottato da IC FINANCIAL SERVICES, disponibile sul sito www.ivecogroup.com;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di IC FINANCIAL SERVICES sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata;
- “Destinatari”: Organi Sociali, Dipendenti, Società di Service, Consulenti e Partner (da intendersi inclusi fornitori, clienti e ulteriori terze parti destinate a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili);
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di IC FINANCIAL SERVICES (compresi i dirigenti);
- “D.Lgs. 231/01”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche;
- “Gruppo”: Iveco Group N.V. e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente;
- “Linee Guida di riferimento”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni, le linee guida ABI, nonché le Linee Guida della Sede Secondaria CNHI per l’adozione e l’aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs.231/01 nelle Società controllate italiane¹;

¹ Nelle more di predisposizione di Linee Guida da parte della nuova controllante Iveco Group N.V., si continua a fare riferimento alle Linee Guida di Sede Secondaria di CNH Industrial N.V.

- “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/01;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, operazioni sulle azioni della società controllante, conferimenti, restituzioni ai soci, ecc.);
- “Organi Sociali”: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione di IC FINANCIAL SERVICES;
- “Organismo di Vigilanza”: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Partner”: persone fisiche o persone giuridiche (associazioni temporanee d’impresa - ATI, joint-venture, consorzi, ecc.), con cui IC FINANCIAL SERVICES addivenga ad una qualunque forma di collaborazione pattiziamente regolata ovvero la/le controparte/i contrattuale/i di IC FINANCIAL SERVICES, sia persone fisiche sia persone giuridiche (ad esempio fornitori, clienti, agenti, ecc...) ove destinate a cooperare in modo continuativo con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: attività di IC FINANCIAL SERVICES nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- “Reati”: i Reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 (anche eventualmente integrato in futuro);
- “Società di Service”: società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore delle altre società del Gruppo stesso.

SEZIONE I

INTRODUZIONE

1. Il decreto legislativo n. 231/01 e la normativa rilevante

L'8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/01. Entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia da tempo aderisce.

Il D.Lgs. 231/01, rubricato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica condannata per aver commesso materialmente il reato c.d. presupposto. Qualora persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o, infine, persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati commettano uno o più dei reati-presupposti individuati dal D.Lgs. 231/01 o altre norme che lo richiamino, l'ente può essere ritenuto responsabile a titolo proprio ed autonomo se ha tratto un vantaggio dalla commissione di detto reato presupposto.

Nel caso di affermazione della responsabilità dell'ente, è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il D.Lgs. 231/01 ha previsto una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa che opera qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un Modello di Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, affidando ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello Modello stesso. Sono altresì condizioni cui è subordinata la concessione di questa esimente da responsabilità il fatto che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per la descrizione delle singole tipologie di reato a cui si applica la disciplina in esame, si rinvia alla più ampia trattazione contenuta nell'Allegato A del presente Modello.

2. La funzione del Modello ex D.Lgs. 231/01

L'adozione del Modello, prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, è stata ritenuta da IC FINANCIAL SERVICES un'opportunità rilevante per attuare una prevenzione "attiva" dei reati, attraverso il rafforzamento del Sistema di Controllo Interno, nonché la diffusione di idonei principi etici/comportamentali.

Il Modello individua - in coerenza con il Codice di Condotta adottato dalla Società, che ne costituisce parte integrante - le regole e le procedure che devono essere rispettate da tutti i Destinatari, ossia da coloro, come i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e i Partner, che operano per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili alla commissione dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza, all'uopo nominato, garantisce un presidio costante sull'attuazione del Modello, attraverso l'attività di monitoraggio e l'eventuale comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali volte a censurare fattivamente ogni comportamento illecito.

3. Linee Guida di riferimento

IC FINANCIAL SERVICES è iscritta nell'Albo delle Banche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385/93 (T.U. in materia bancaria).

Nella predisposizione del presente Modello, IC FINANCIAL SERVICES si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria e alle Linee Guida ABI – i cui principi sono descritti nell'Allegato B e richiamati nel testo del presente Modello - nonché alle Linee Guida della Sede Secondaria CNHI per l'adozione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs.231/01 nelle Società controllate italiane.

Resta inteso che il Modello, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.

SEZIONE II

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

1. Principi ed elementi ispiratori del Modello di IC FINANCIAL SERVICES

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, anche delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is*”) già operanti in azienda e ritenuti idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui Processi Sensibili. In particolare, sono risultati operanti presso la IC FINANCIAL SERVICES:

- il Codice di Condotta, che esprime i principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali la Società richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner;
- il Sistema di Controllo Interno (e quindi, procedure aziendali, documentazione e disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa aziendale e sistema di controllo della gestione);
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- la comunicazione interna e la formazione del personale;
- il sistema disciplinare di cui ai CCSL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile (tra cui, ad esempio, le leggi in materia di sicurezza sul lavoro).

1.1 Le caratteristiche del Modello di IC FINANCIAL SERVICES

In linea con le previsioni del D.Lgs. 231/01, il presente Modello è caratterizzato dagli elementi della *efficacia*, *specificità* e *attualità*.

L’efficacia

L’efficacia di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto a prevenire, o quantomeno ridurre significativamente, il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01. Tale idoneità è garantita dall’esistenza di meccanismi di decisione e di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, a segnalare le condotte rientranti nelle aree di rischio e i conseguenti strumenti di tempestivo intervento. L’efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell’efficienza degli strumenti idonei ad identificare “sintomatologie da illecito”.

La specificità

La specificità è uno degli elementi che connota l'efficacia del Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a e b.

La specificità del Modello è connessa alle aree a rischio - e impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati - e ai processi di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente nei settori "sensibili".

Analogamente, il Modello deve, inoltre, individuare idonee modalità di gestione delle risorse finanziarie, prevedere obblighi d'informativa e un adeguato sistema disciplinare oltre che tener conto delle caratteristiche e dimensioni della società, del tipo di attività svolta, nonché della storia della società.

L'attualità

Riguardo a tale aspetto intanto un Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

L'efficace attuazione del Modello richiede, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 231/01, la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso nel caso in cui siano scoperte eventuali violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 attribuisce il compito di aggiornare il Modello all'Organismo di Vigilanza, in quanto titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo.

1.2 La definizione del Modello di IC FINANCIAL SERVICES

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/01 e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di riferimento.

1) Identificazione dei Processi Sensibili (“*as-is analysis*”)

Al fine di identificare i settori in cui possa più facilmente verificarsi il rischio di commissione dei reati e le modalità con cui questi possono realizzarsi, si è proceduto ad esaminare la documentazione aziendale e a intervistare i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale con domande mirate all'approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, documentabilità di operazioni e controlli, separazione delle funzioni, ecc.).

2) Creazione della “*gap analysis*”

Sulla base dei controlli e delle procedure esistenti in relazione ai Processi Sensibili e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/01, sono state individuate le azioni di miglioramento

dell'attuale Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (processi e procedure) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/01.

3) Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato in sezioni contenenti principi e regole generali di comportamento, predisposte per prevenire la commissione dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01 e riportati nell'allegato A.

1.3 L'adozione del Modello di IC FINANCIAL SERVICES e sue successive modifiche

Il presente Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di IC FINANCIAL SERVICES.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, si è impegnato al rispetto del presente Modello.

Nel corso del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Modello, gli Amministratori prendono atto dell'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/01) le modifiche e integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche modifiche all'Amministratore Delegato, fermo restando che dovrà ratificare annualmente le modifiche eventualmente apportate.

1.4 L'attuazione del Modello di IC FINANCIAL SERVICES

La responsabilità relativa all'attuazione del presente Modello in relazione ai Processi Sensibili individuati fa capo esclusivamente a IC FINANCIAL SERVICES, che ha attribuito al proprio Organismo di Vigilanza la competenza di esercitare i relativi controlli secondo le procedure descritte nel Modello stesso.

2. L'Organismo di Vigilanza

2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina e revoca

Il D.Lgs. 231/01 prevede che l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, debba essere un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6. 1, b) del D.Lgs. 231/01).

Le Linee Guida ABI e di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organismo dell'ente diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

Applicando tali principi alla realtà aziendale di IC FINANCIAL SERVICES e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato, con delibera, ai responsabili *pro-tempore* delle seguenti funzioni aziendali:

- *Internal Audit - Truck, Bus, Powertrain Business Units and Financial Services;*
- *Legal & Compliance - Financial Services ;*
- *Human Resources - HR Italy & Parts, Quality and EHS Operations;*

I suddetti componenti sono stati riconosciuti come i più adeguati ad assumerne tale ruolo, dati i seguenti requisiti che ciascuno di essi possiede, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, con le Linee Guida e con la giurisprudenza:

- **autonomia e indipendenza.** La soluzione più consona a garantire l'autonomia del controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente, appare l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza nella posizione gerarchica più elevata possibile nonché la previsione dell'attività di rapporto esclusivamente verso il massimo vertice gerarchico. E', inoltre, fondamentale che l'Organismo di Vigilanza non svolga compiti operativi, ossia non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo;
- **onorabilità.** In particolare l'Organismo di Vigilanza non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- **comprovata professionalità.** L'Organismo di Vigilanza possiede capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale, nonché competenze tecnico-professionali adeguate a svolgere le funzioni di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e penalistico: tenuto conto che la disciplina in argomento è sostanzialmente una disciplina penale e che l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza delle singole fattispecie, che può essere

assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna. Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti di primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio). Tali soggetti e l'Organismo di Vigilanza svolgono i propri incarichi su piani differenti, all'interno di un sistema integrato di controllo tra gli stessi. In particolare, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettua un controllo di tipo tecnico-operativo, riferendo all'Organismo di Vigilanza sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01. Di norma, nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza della Società è supportato dall'Internal Audit.

- **continuità d'azione.** L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e ne assicura il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede;
- **disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari** necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è, inoltre, assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo possa disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza collegiale componenti interni o esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra.

I predetti soggetti esercitano i propri poteri decisionali disgiuntamente, prevedendo essi stessi un meccanismo diretto ad evitare l'adozione di decisioni contrastanti.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali, è rimessa allo stesso Organismo di Vigilanza, il quale potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.).

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della IC FINANCIAL SERVICES, con facoltà per lo stesso

di delegare i legali rappresentanti della società affinché provvedano alle necessarie sostituzioni in caso di dimissioni dell'Organismo di Vigilanza e/o di mutamenti organizzativi, riferendo al Consiglio di Amministrazione stesso che dovrà ratificare l'eventuale nuova nomina.

2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso – presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo – a ogni informazione, dato o documento aziendale ritenuto rilevante per lo svolgimento dei propri compiti e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre IC FINANCIAL SERVICES al rischio di commissione di uno dei reati presupposto; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partner che operano per conto della società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della società.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- conduce ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- verifica il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- si coordina con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello e per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;

- interpreta la normativa rilevante (in coordinamento con la funzione deputata a gestire gli Affari Legali) e verifica l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- formula proposte all'organo dirigente per le eventuali modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, nonché di modifiche normative;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;
- segnala all'organo dirigente le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente e si coordina con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- si coordina con il responsabile della funzione deputata a gestire le Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, anche attraverso lo spazio nell'Intranet della società, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione Compliance and Ethics per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire la Società dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati; con la funzione deputata a gestire le Risorse Umane per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe) raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- indica al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni

caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento del modello organizzativo.

2.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza ha una di reporting:

- nei confronti del Consiglio di Amministrazione riportando almeno semestralmente l'attività svolta (controlli effettuati e esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo punto 3 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.);

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente altri soggetti non coinvolti.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

2.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di IC FINANCIAL SERVICES ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti sono adottati in conformità con quanto previsto alla Sezione IV (Sistema Sanzionatorio).

In particolare, devono essere effettuate senza ritardo le **segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale** concernenti:

- le risultanze delle indagini svolte dalla Società sulle segnalazioni di violazioni del Modello e/o del Codice di Condotta che siano risultate fondate, e/o i provvedimenti intrapresi;
- rilievi e sanzioni comminate da Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, ARPA, ASL, ecc.) all'esito di verifiche ispettive;
- criticità emerse nel corso di rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio (ad esempio in materia di contributi/finanziamenti, in occasione di ispezioni, collaudi, fornitura di servizi di installazione o manutenzione, ecc.);
- carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le seguenti **informazioni inerenti la gestione di processi sensibili**:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto che possano coinvolgere IC FINANCIAL SERVICES;
- inizio verifiche ispettive condotte da Enti Pubblici quali: Unità di Informazione Finanziaria (UIF) – Banca d'Italia, Banca di Francia, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, ecc.;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici erogazioni, contributi, sovvenzioni;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla normativa, per fatti attinenti la IC FINANCIAL SERVICES;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- le informazioni relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ai sensi del Modello (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le modifiche organizzative;
- le operazioni relative al capitale sociale;

- segnalazioni di operazioni sospette ex D.Lgs. 231/07 comunicate all'UIF.

Con particolare riferimento alle informazioni che devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza in tema di ambiente e salute e sicurezza, si rimanda all'Allegato C.

Per quanto riguarda le informazioni in materia di segnalazioni delle violazioni del Modello, si rimanda alla Sezione II paragrafo 3.

2.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente agli Amministratori nonché a persone da questi delegate.

3. Sistema di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)

Il Gruppo ha istituito diversi canali di comunicazione, attraverso i quali Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, possono segnalare eventuali violazioni di legge, del Codice di Condotta o delle politiche della Società e ottenere consigli su questioni etiche e di Compliance.

In particolare, chiunque intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, coerentemente con quanto stabilito dal Codice di Condotta, può fare riferimento alla "Politica Sul Servizio di Compliance Helpline", disponibile sia sul sito intranet aziendale che sul sito internet di Gruppo.

La politica adottata dal Gruppo prevede che le segnalazioni, possano essere inoltrate, anche in forma anonima, attraverso il servizio di Compliance Helpline della Società, accedendo al seguente link ivecogroupcompliancehelpline.com.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, così come previsto nel Codice di Condotta e nella "Politica Sul Servizio di Compliance Helpline" adottati dal Gruppo, ed in ogni caso viene assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni da esso fornite, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede.

Chiunque effettui una segnalazione consapevolmente falsa o infondata, ovvero chiunque tenti una ritorsione nei confronti di chi ha denunciato una violazione, sarà passibile di misure disciplinari, coerentemente con quanto stabilito alla sezione IV del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza riceverà notizia, almeno semestralmente, da parte della funzione Legal & Compliance, circa le risultanze delle indagini svolte dalla Società sulle segnalazioni di violazioni del Modello e/o del Codice di Condotta che siano risultate fondate e/o dei provvedimenti intrapresi.

4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

L'Organismo di Vigilanza svolge periodiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati, avvalendosi, di norma, dall'Internal Audit e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Tale attività si concretizza in verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da IC FINANCIAL SERVICES in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello, nonché della conoscenza dei Dipendenti e degli Organi Sociali della problematica della responsabilità penale dell'impresa. Viene, inoltre, svolta una *review* delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e degli eventi considerati rischiosi.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* al Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE III

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La conoscenza del presente Modello è fondamentale per sviluppare la consapevolezza di tutti i Destinatari che operino per conto e/o nell'interesse della Società nell'ambito dei processi sensibili di poter incorrere in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti, non solo per se stessi ma anche per la Società, in caso di comportamenti contrari alle previsioni del D.Lgs. 231/01 e al Modello.

1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

IC FINANCIAL SERVICES deve garantire una corretta informazione/formazione sul contenuto del presente Modello, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

- *La comunicazione iniziale*

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice di Condotta, CCSL, Modello Organizzativo, Decreto Legislativo 231/01, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- *La formazione*

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa i contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle

singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/01 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'Organismo di Vigilanza.

2. Informazione alle Società di Service, ai Consulenti ed ai Partner

Le Società di Service, i Consulenti e i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di IC FINANCIAL SERVICES che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/01.

3. Informazione agli Organi Sociali

Il presente Modello viene consegnato a ciascun Amministratore, che si impegna a rispettarlo.

SEZIONE IV

SISTEMA SANZIONATORIO

1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Resta comunque salva l'eventuale richiesta di risarcimento degli eventuali danni causati alla Società dai comportamenti posti in essere in violazione delle regole di cui al presente Modello, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure cautelari previste dal D.Lgs. 231/01.

2. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai

2.1 Sistema disciplinare

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte dei Dipendenti soggetti al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello costituiscono illecito disciplinare.

I lavoratori saranno passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - previsti dall'apparato sanzionatorio del suddetto CCSL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sulla paga base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni del CCSL, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale - che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento;

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* aziendale.

2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti che costituiscono violazione del presente Modello:

- le violazioni, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello sia che espongano sia che non espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- l'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- l'adozione di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta e/o potenziale applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01.

Le sanzioni, di natura disciplinare e contrattuale, e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, ovvero al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario connesso all'incarico conferito agli Amministratori, Sindaci, Società di Service, Consulenti e Partner.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della funzione delegata a gestire le Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

3. Misure nei confronti dei dirigenti

I comportamenti in violazione del presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, se commessi da Dirigenti, possono far venir meno il rapporto fiduciario, con applicazione delle misure sanzionatorie più idonee, in conformità a quanto previsto dall'art. 2119 cod. civ. e dal Contratto Collettivo di Lavoro applicabile ai dirigenti.

4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge..

5. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner

I comportamenti in violazione del presente Modello da parte delle Società di Service, dei Consulenti, anche in rapporto di collaborazione coordinata, e dei Partner, per quanto attiene le regole agli stessi applicabili o l'avvenuta commissione dei reati sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di altri soggetti

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale come sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'Organismo di Vigilanza o di quei soggetti, Dipendenti, che, per negligenza, imprudenza e imperizia, non abbiano individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in violazione del Modello.

SEZIONE V

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI IC FINANCIAL SERVICES

1. Ambiente Generale di Controllo

1.1 Il sistema di organizzazione della Società

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto

ottiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

1.2 Il sistema di deleghe e procure

La delega è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. I requisiti essenziali del sistema di deleghe ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- è responsabilità del Capo Funzione/Ente accertarsi che tutti i propri collaboratori, che rappresentano la Società anche in modo informale siano dotati di delega scritta;
- la delega deve indicare:
 - delegante (soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente);
 - nominativo e compiti del delegato, coerenti con la posizione ricoperta dallo stesso;
 - ambito di applicazione della delega (es. progetto, durata, prodotto etc.);
 - data di emissione;
 - firma del delegante.

La procura è il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- la procura può essere conferita a persone fisiche o a persone giuridiche (che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti di analoghi poteri);
- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa;

- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le stesse devono essere attribuite, modificate e revocate.

1.3 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di comportamento

I rapporti con *Società di Service/Consulenti/Partner*, nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice di Condotta, del presente Modello e delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

Le Società di Service, i consulenti, gli agenti commerciali, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo i seguenti principi che prenda in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- verificare l'**attendibilità commerciale e professionale** (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e **standard di sostenibilità**, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- i cui nominativi siano coinvolti in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata.
- evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;

- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

1.4 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali

I contratti con Società di Service/Consulenti/Partner devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che:

- regolino l'impegno al rispetto del Codice di Condotta e del Modello adottati da IC Financial Services, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- definiscano le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello e/o al Codice di Condotta (es. clausole risolutive espresse, penali);
- consentano alla Società o a persone/enti delegati dalla stessa, a seconda dell'importanza e tipologia dei contratti, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli concernenti l'adempimento sulle attività oggetto di contratto e/o di prevedere la direzione lavori ed il collaudo a carico della Società o di suoi consulenti.
- stabiliscano l'impegno, per società di service/consulenti/partner stranieri, a condurre la propria attività in conformità alle regole e a principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate Liability) nonché ai principi contenuti

nel Codice di Condotta, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo.

1.5 I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento

I rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice di Condotta, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazioni a leggi/regolamenti internazionali, che limitano l'esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente motivate/autorizzate.

1.6 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”.

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce ai flussi monetari e finanziari, in entrata e in uscita che possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi:

- **flussi di natura ordinaria**, connessi ad attività/operazioni quali, a titolo esemplificativo, acquisti di beni e servizi, vendita di prodotti o altri beni aziendali, , acquisti di licenze, oneri finanziari, fiscali e previdenziali, erogazione degli stipendi, ecc.;
- **flussi di natura straordinaria**, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo esemplificativo, operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari, obbligazionari e strumenti finanziari rappresentativi degli stessi.

In particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale, il processo di gestione delle risorse finanziarie deve svolgersi secondo le seguenti fasi:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico anche avuto riguardo agli investimenti relativi alle materie di igiene e sicurezza, ambiente, sicurezza informatica. In ogni caso la pianificazione dovrà includere tutti gli investimenti e le spese necessarie per garantire la piena conformità agli standard normativi applicabili ed alle *policies* di Gruppo;
- predisposizione delle risorse finanziarie necessarie alle scadenze stabilite;

- verifica della corrispondenza tra l'importo indicato sull'ordine/contratto e l'effettivo ammontare del pagamento eseguito.

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni che consentano di documentare e verificare le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo al processo di gestione delle risorse finanziarie deve basarsi sui principi di seguito rappresentati:

- separazione dei ruoli dei soggetti operanti nelle diverse fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- controllo sull'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi.

In ossequio ai criteri sopra descritti, IC FINANCIAL SERVICES ha adottato specifiche procedure di regolamentazione dei processi amministrativi, tra le quali, a titolo esemplificativo, la procedura che regola l'attività di predisposizione del bilancio e le procedure di gestione del ciclo passivo.

In particolare, con riferimento alle attività proprie dei processi sensibili espressamente individuati nella Sezione V del presente modello, IC FINANCIAL SERVICES prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie, regolate ciascuna dalle apposite procedure ivi menzionate.

Sulle procedure sopra richiamate viene esercitato il dovuto controllo da parte di tutte le funzioni coinvolte nei processi amministrativi e di gestione delle risorse finanziarie e degli organi/funzioni di controllo della Società.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

2. I Processi Sensibili di IC Financial Services S.A.

Dall'analisi dei rischi condotta da IC FINANCIAL SERVICES ai fini del D.Lgs. 231/01 è emerso che i Processi Sensibili allo stato riguardano principalmente:

- 1) i reati contro la P.A. e i reati contro l'Amministrazione della Giustizia;
- 2) i reati di criminalità informatica;
- 3) i reati di criminalità organizzata;
- 4) i reati societari;
- 5) i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 6) i reati contro la personalità individuale;
- 7) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- 8) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- 9) i reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- 10) i reati tributari.

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/01 appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Il dettaglio delle fattispecie di reato sopra elencate è riportato nell'Allegato A.

L'obiettivo della presente Sezione è di:

- indicare i principi e le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, le Società di Service, i Consulenti e Partner di IC FINANCIAL SERVICES sono chiamati ad osservare ai fini di un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile il rischio di commissione di uno dei reati di cui sopra;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica attraverso le procedure in vigore e in via di emanazione da parte della società.

2.1 Processi Sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui agli artt. artt. 24, 25 e 25- *decies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti :

- Gestione dei rapporti con la P.A., con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e erogazioni/contributi da parte di organismi pubblici.
 - Rapporti con le Autorità di Vigilanza.
 - Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).Attività svolta presso gli organismi pubblici, nazionali e sovranazionali, al fine di tutelare gli interessi della società.
 - Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti della P.A.
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (es. per vendita di veicoli a Ministeri, Enti locali, Esercito, ecc.), con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Comunicazioni inerenti un contratto stipulato o a divenire tra la società e la P.A.
 - Verifica da parte della P.A. del rispetto degli accordi contrattuali.
 - Fornitura di beni e/o servizi alla P.A.
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, nell'ambito della fattispecie di reato relativa all'art. 25 "Corruzione e Concussione" del D.Lgs. 231/01, sono state individuate le seguenti Attività Strumentali:

- elargizione di omaggi o regalie;
- promesse di assunzione;
- gestione delle consulenze/forniture;
- concessione e utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda;
- sponsorizzazioni;

- rimborsi spese.

I criteri generali per la definizione di Pubblica Amministrazione e, in particolare, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio, sono riportati nell'Allegato A.

Tale definizione include un'ampia categoria di soggetti con i quali la Società può trovarsi ad operare nello svolgimento della propria attività, poiché comprende oltre agli Enti Pubblici e a coloro che svolgono una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (Pubblici Ufficiali), anche i soggetti/enti a cui sia stata affidata dalla P.A. - ad es., attraverso una convenzione e/o concessione e indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto/ente, che può essere anche di diritto privato - la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale (incaricati di pubblico servizio).

2.1.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia:

- rendere dichiarazioni veritiere agli organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti;
- predisporre rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti da contributi e finanziamenti pubblici;
- effettuare controlli procedurali con riferimento alla gestione finanziaria, con particolare attenzione ai flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale, al fine di impedire la formazione di riserve occulte;
- verificare che i soggetti che partecipano alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) siano espressamente individuati e che siano redatti e conservati gli appositi verbali;
- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla procedura/prassi aziendale gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner /intermediari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a pubblici funzionari italiani o stranieri, sia direttamente da parte di enti italiani o da loro dipendenti, sia tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero;
- non influenzare, nel corso di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della PA.;
- non riconoscere compensi, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a dipendenti/clienti/fornitori/partner/società di service che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da consulenti o soggetti terzi che possano creare conflitti di interesse;
- non sollecitare e/o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- non tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- in occasione della partecipazione a procedure di gara o della negoziazione diretta con enti pubblici di contratti di fornitura di beni e/o servizi, analizzare le specifiche richieste dalla stazione appaltante e verificare che i servizi offerti dalla Società corrispondano a tali specifiche;
- nelle offerte relative a procedure di gara o in occasione della negoziazione diretta con enti pubblici di contratti di fornitura di servizi, rendere sempre dichiarazioni veritiere circa la conformità dei servizi offerti alle specifiche richieste dalla stazione appaltante e, ove necessario, produrre documentazione interna o di enti terzi evitando omissioni, modifiche o qualunque artificio che possa indurre in errore la stazione appaltante;
- verificare su base regolare che il servizio offerto sia conforme alle specifiche richieste dalla stazione appaltante;
- ove, nel corso delle verifiche di cui al precedente punto, emergessero non conformità rispetto alle specifiche richieste dalla stazione appaltante, intraprendere senza indugio azioni correttive.

2.2 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità informatica

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno, in relazione ai reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01, sono i seguenti:

Gestione del Sistema informatico/telematico con particolare riferimento alle seguenti Attività a rischio:

- Installazione/ Mantenimento apparati informatici(*software e hardware*).
- Monitoraggio accessi ai sistemi informatici/telematici.
- Utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento alla seguente Attività a rischio:
 - Accesso a sistemi informatici/telematici esterni.

Il rischio di commissione dei reati contemplati dalla presente Sezione può concretizzarsi in misura maggiore negli ambiti (attività, funzioni, processi), in cui il personale, nel compimento delle proprie attività, dispone di un sistema informatico dotato di connettività esterna e, in particolare, l'area IT, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale settore.

Ciò premesso, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale e di Gruppo adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti procedure:

- Norme operative per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- Norme Generali per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- Linee Guida per il trattamento delle Informazioni Aziendali;
- Information Security Standard Guideline (ISSG) - External Procurement, per quanto riguarda i fornitori di servizi;
- Linee Guida per la sicurezza dei data center;
- Linee Guida relative alla postazione di lavoro;
- Procedura per contrastare la diffusione di virus informatici.

2.2.1. Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di criminalità informatica:

- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il *download* di *files* di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei *servers* al di fuori degli orari di operatività sociale;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei *servers* della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale *servers* prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato;
- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- dotare la stanza *servers* di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo a personale autorizzato;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;

- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *istant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- proteggere i collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna WiFi), eventualmente utilizzati per la connessione alla rete, impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

I delitti di criminalità informatica includono anche i c.d. reati di falso. E' pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

2.3 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata

I reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24- *ter* del D.Lgs. 231/01 e dagli artt. 3 e 10 della Legge n. 146/2006 presuppongono l'esistenza:

- di un vincolo associativo stabile fra tre o più persone, destinato a perdurare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti;
- di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

Pertanto, la responsabilità dell'ente è estesa a qualsiasi tipologia di reato attuato in forma associativa a prescindere dalla concreta commissione del reato-fine, anche se non direttamente incluso nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01.

La Società ritiene di dover presidiare l'organizzazione interna attraverso un'adeguata separazione dei compiti e i processi di gestione dei rapporti con i fornitori/clienti/partner mediante specifici controlli sulle seguenti Attività a Rischio:

- Qualifica e selezione di fornitori/clienti/partner.
- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner.
- Stipula contratti di finanziamento.
- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.

2.3.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione, a livello nazionale e transnazionale, dei reati di criminalità organizzata:

- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del fornitore/partner, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all’esecuzione della prestazione e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

2.4 Processi Sensibili nell’ambito dei reati societari

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all’art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti :

- Predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d’esercizio corredato dalle relative relazioni di legge, ecc.), con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione.

- Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con esse, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Gestione delle comunicazioni con le Autorità di Vigilanza (Consob, Antitrust, Banca d'Italia, etc.).
- Gestione delle attività di controllo da parte dei Soci e della società di revisione, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Controllo svolto dai Soci e dalla società di revisione.
 - Operazioni relative al capitale sociale, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del capitale, ecc.
- Gestione dei conflitti di interesse, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Segnalazione dei conflitti di interesse.

In relazione alla fattispecie di reato relativa all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis "Corruzione tra privati" del D.Lgs. 231/01, il principale Processo Sensibile individuato dalla Società è il seguente

- Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Qualifica e selezione di fornitori/clienti/partner.
 - Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner.
 - Stipula contratti di finanziamento
 - Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.

Inoltre, nell'ambito di tale fattispecie di reato, sono state individuate le seguenti Attività Strumentali:

- elargizione di omaggi o regalie;
- promesse di assunzione;
- gestione delle consulenze/forniture;

- concessione e utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda;
- sponsorizzazioni;
- rimborsi spese;

2.4.1. Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati societari.

La presente Sezione prevede, inoltre, l’espreso obbligo a carico degli Organi Sociali della Società, dei Dipendenti e Consulenti, nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte, di:

Nell’ambito della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d’esercizio, corredato dalle relative relazioni di legge, ecc.):

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- redigere i suddetti documenti in base a specifiche procedure aziendali che:
 - determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
 - prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - prevedano criteri e modalità per l’elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento;

- predisporre un programma di formazione di base in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici;
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche ai mercati vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso, e che definiscano idonee scadenze, soggetti interessati, argomenti da trattare, flussi informativi e rilascio di apposite certificazioni.

Nell'ambito della Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile:

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rispettare la procedura di Gruppo che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- non attribuire incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile alla società di revisione o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi network della società di revisione.

Nell'ambito della predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse:

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- svolgere le attività soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base a procedure aziendali che disciplinino modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione;
 - alle segnalazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza previste da leggi e regolamenti;
 - alla trasmissione alle Autorità di Vigilanza dei dati e documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali) ovvero specificamente richiesti dalle stesse;
 - al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all’Autorità di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- nel corso dell’attività ispettiva, massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti da parte delle funzioni ispezionate. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti richiesti;
- partecipazione alle ispezioni dei soggetti espressamente individuati, nonché redazione e conservazione dei relativi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Nell’ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner/intermediari si precisano i seguenti principi comportamentali (in relazione al reato di “Corruzione tra privati”):

- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalle procedure/prassi aziendali gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner /intermediari che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda;
- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* del Gruppo;
- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l’esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all’interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l’indipendenza verso fornitori/clienti/partner/intermediari;

- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;
- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione:
 - del fornitore/partner/intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
 - del cliente, con particolare riferimento alla definizione del prezzo, delle condizioni e tempi di pagamento e alla scontistica;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:
 - richieste di effettuare pagamenti a una terza parte anziché direttamente all'agente o rappresentante;
 - richieste di commissioni insolitamente elevate;
 - richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione;
 - concessioni di sconti discrezionali non adeguatamente autorizzati;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.

2.5 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Gestione dei pagamenti per attività non direttamente legate al business aziendale.
 - Erogazione finanziamenti a terzi.
- Negoziazione/stipulazione ed esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti terzi mediante procedure negoziate con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Selezione dei partner commerciali.

Il rischio di commissione dei reati contemplati dal presente paragrafo e, in particolare, il finanziamento del terrorismo può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori finanziario ed amministrativo.

2.5.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- si deve avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi;
- è vietato effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto ed instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- è vietato assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con

soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo;

- le eventuali operazioni che coinvolgono soggetti insediati in Paesi segnalati come non cooperativi (secondo le indicazioni della Banca d'Italia, o di altri enti governativi) devono essere sottoposte alla valutazione interna dell'Organismo di Vigilanza della Società.

2.6 Processi Sensibili nell'ambito dei reati contro la personalità individuale

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quater* 1, 25-*quinquies* e 25-*duodecies* s del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti :

- Stipula di contratti con imprese di fornitura di manodopera, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Qualifica e selezione di fornitori in relazione a contratti d'opera e d'appalto.
- Assunzione e gestione del personale, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Utilizzo di personale occasionale.
 - Impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari.
- Gestione dei siti internet ed utilizzo della rete Internet/Intranet, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:
 - Ricezione/diffusione a mezzo internet/intranet di materiale virtuale relativo alla pornografia minorile.

2.6.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per una efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale:

- nella selezione dei fornitori (soprattutto di particolari servizi, quali pulizia, organizzazione di viaggi, ecc.) valutare sempre con attenzione la relativa affidabilità, anche attraverso indagini ex ante (specie in relazione a particolari indicatori di rischio quali il costo della manodopera di quel fornitore, l'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.)) e la richiesta di ogni documento utile al riguardo;
- in caso di impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari, verificare la regolarità del permesso di soggiorno e monitorare la scadenza dello stesso;

- valutare e disciplinare, con particolare attenzione e sensibilità, l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dotare la Società di strumenti informatici che impediscono l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- richiamare periodicamente ed in modo inequivocabile i propri Dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

2.7 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

Il Modello deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

La Società si è dotata di un sistema di controllo interno per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro, volto a prevenire le possibili violazioni alla normativa in materia e ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione e la gestione del rischio attraverso la predisposizione di un'idonea struttura organizzativa, di regole e procedure interne e con una costante azione di monitoraggio dei processi.

Tale monitoraggio, effettuato dalle funzioni interne preposte della Società, è eventualmente integrato dall'attività svolta, su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, da enti esterni e/o dalla funzione di Internal Audit di Gruppo. Le risultanze degli interventi sono comunicate all'Organismo di Vigilanza e alla funzione Environment, *Health & Safety* al fine di valutare l'eventuale necessità di modificare o integrare il sistema di controllo interno per la sicurezza.

Il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30 co. IV D.Lgs. n. 81 del 2008).

La metodologia utilizzata per l'aggiornamento del Modello prevede il coinvolgimento dei singoli datori di lavoro della Società, a cui viene sottoposto un questionario di self-assessment che consente di individuare i processi sensibili e le attività a rischio coerentemente con quanto indicato dall'art. 30 81 del 2008.

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- 1. Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e rischi specifici, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
 - identificazione e valutazione dei requisiti legali, degli standard tecnici e di altre prescrizioni applicabili in riferimento alla realtà aziendale;
 - pianificazione di controlli, verifiche periodiche e interventi manutentivi;
 - individuazione di figure aziendali competenti che provvedano ad acquistare (nel rispetto delle normative vigenti) attrezzature, macchine, sostanze e preparati pericolosi.
- 2. Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
 - individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi (riferiti a tutte le condizioni applicabili alla realtà aziendale);
 - individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale;
 - revisione della valutazione dei rischi a seguito di cambiamenti significativi (nuove attività, cambiamenti legislativi, di processo produttivo o di organizzazione del lavoro, emergenze, infortuni, malattie professionali, ecc.);
 - definizione ed implementazione del piano di miglioramento contenente le misure di prevenzione e protezione attuate, programmate in base alle priorità di intervento.
- 3. Attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio.**
 - **In relazione all'organizzazione delle situazioni di emergenza e di primo soccorso:**
 - identificazione delle possibili situazioni di emergenza e definizione delle azioni da intraprendere;
 - individuazione e designazione degli incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza (prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, primo soccorso, ecc.);
 - redazione del Piano di Emergenza, con definizione delle misure organizzative e gestionali da attuare;

- organizzazione del pronto soccorso con la collaborazione del Medico Competente;
 - organizzazione delle modalità di comunicazione con i servizi pubblici competenti in materia di gestione delle emergenze (lotta antincendio, primo soccorso, ecc.);
 - definizione delle modalità di diramazione dell'allarme;
 - predisposizione e affissione di planimetrie che riportano l'indicazione delle vie di fuga e della dislocazione dei presidi antincendio;
 - organizzazione di esercitazioni annuali antincendio e primo soccorso;
 - valutazione dell'esito delle prove di emergenza, adeguatezza delle misure di gestione applicate ed eventuale aggiornamento del Piano di miglioramento.
- **In relazione alla gestione degli appalti:**
- selezione degli appaltatori previa verifica della idoneità tecnico-professionale;
 - adempimenti ed obblighi contrattuali degli appaltatori;
 - attuazione delle misure previste dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 (obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione);
 - attuazione delle misure previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (gestione dei cantieri temporanei e mobili);
 - vigilanza dei Preposti e del Responsabile dei Lavori (applicazione dei provvedimenti ex art. 26 e Titolo IV).
- **In relazione all'organizzazione di riunioni periodiche di sicurezza e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**
- riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08;
 - consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori ed attribuzioni previste dall' art. 50 del D.Lgs. 81/08.
- 4. Attività di sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:**
- verifica dei titoli e requisiti del Medico Competente ed attuazione della sorveglianza sanitaria;
 - partecipazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi, redazione del protocollo sanitario e definizione della periodicità dei controlli sanitari;
 - sopralluogo periodico degli ambienti di lavoro, da parte del Medico Competente;
 - istituzione e custodia, da parte del Medico Competente, delle cartelle sanitarie dei lavoratori.

5. Informazione e formazione dei lavoratori, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- modalità di gestione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- predisposizione ed attuazione del “Programma annuale di formazione, informazione e addestramento” per tutte le figure aziendali;
- formazione e addestramento per i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze particolari e per quelle che richiedono particolari abilitazioni;
- formazione dei RSPP, dei RLS e degli incaricati delle misure di emergenza e di primo soccorso ;
- verifica dell’adeguatezza della formazione impartita in merito ai rischi della mansione cui il lavoratore è assegnato;
- formazione dei lavoratori sui principali aspetti del Modello di organizzazione e di gestione e su ruoli, compiti e responsabilità di ciascuna figura in esso coinvolta;
- raccolta ed archiviazione dei dati di formazione, informazione e dei lavoratori;
- informazione ai lavoratori sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro nonché sui nominativi degli incaricati.

6. Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- individuazione delle figure del sistema di sicurezza e conferimento dei relativi incarichi;
- vigilanza, da parte di Dirigenti e Preposti, del rispetto delle disposizioni aziendali da parte dei lavoratori.

7. Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:

- gestione e custodia delle certificazioni obbligatorie e di tutti i documenti attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

8. Verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- monitoraggio e misurazione periodica dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate;

- attività di verifica per monitorare l'applicazione e l'efficacia delle procedure applicate.

9. Sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai punti dal 1 al 8, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:

- definizione ed attuazione delle modalità di gestione e custodia della documentazione.

10. Articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:

- In relazione ai ruoli ed alle responsabilità in materia di salute e sicurezza:
 - definizione formale della struttura organizzativa interna preposta alla gestione degli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del sito;
 - aggiornamento dell'organizzazione preposta alla gestione delle tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in caso di mutamenti nella struttura organizzativa del sito;
 - designazione formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in materia di salute e sicurezza tramite la struttura organizzativa preposta alle attività di vigilanza e controllo.
- In relazione al sistema disciplinare:
 - comunicazione a tutti i soggetti interessati del sistema disciplinare e sanzionatorio adottato dall'azienda;
 - applicazione del sistema disciplinare e sanzionatorio per i comportamenti in violazione del sistema di controllo e/o per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

11. Sistema di controllo sull'adempimento di quanto riportato nei punti da 1 a 10, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:

- istituzione di un idoneo sistema di controllo sull'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del posto di lavoro.

2.7.1 Principi specifici di comportamento e misure preventive

La presente parte è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere da Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Appaltatori.

L'obiettivo è di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici a cui i destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, sono tenuti ad attenersi ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche si prevede quanto segue.

Procedure/disposizioni

- La Società deve emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- la Società deve monitorare gli infortuni sul lavoro e regolamentare l'attività di comunicazione all'INAIL conformemente alle previsioni di legge;
- la Società deve monitorare le malattie professionali e regolamentare l'attività di comunicazione dei relativi dati al Registro Nazionale per le malattie professionali istituito presso la Banca dati dell'INAIL;
- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- la Società deve adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- la Società deve adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

Requisiti e competenze

- Il Responsabile SPP, il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere nominati formalmente;
- devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento;
- il medico deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:
 - di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
oppure
 - docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
oppure
 - autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e comprovata frequentazione di appositi percorsi formativi universitari oppure comprovata esperienza per coloro i quali svolgessero alla data del 20 agosto 2009 le attività di medico competente o le avessero svolte per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori.
- Il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
 - essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
 - aver frequentato corsi di aggiornamento.
- Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

Informazione

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.P.P., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il Responsabile SPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione dei programmi informativi;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- il Responsabile S.P.P. e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- i dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro;

- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Registri e altri documenti

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;

deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile S.P.P. ed il medico competente;

- la Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto anche su supporto informatico e deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile S.P.P., del RLS o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente;
- il documento di valutazione dei rischi deve indicare i criteri gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al Datore di Lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

Riunioni

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

Doveri del Datore di Lavoro e del Dirigente

- Organizzare il servizio di prevenzione e protezione - l'R.S.P.P. e gli addetti – e nominare il medico competente;
- valutare - anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro - tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi ed alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
 - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tali ipotesi, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare:
 - designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
- fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedendo al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informando il medesimo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
- astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- monitorando gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e le malattie professionali e mantenendo evidenza dei dati raccolti, di cui devono essere informati anche il servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

- consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
- adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- concordare con il medico competente, al momento della nomina, il luogo di custodia della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da conservare con salvaguardia del segreto professionale; copia della cartella sanitaria e di rischio deve essere consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, fornendo al medesimo le informazioni necessarie relative alla conservazione dell'originale. Ogni lavoratore interessato deve essere informato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, ricevere copia della documentazione sanitaria.

Doveri del preposto

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia

ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Doveri dei Lavoratori

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Obblighi dei fornitori

I fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti

L'acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti deve avvenire previa valutazione dei requisiti di sicurezza degli stessi ed in conformità con le normative vigenti ed applicabili in materia (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.).

Qualora sia previsto dalle norme vigenti, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di verifica e collaudo.

I lavoratori incaricati dell'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari ed impianti dovranno essere adeguatamente formati.

2.7.2 I contratti di appalto

Rapporti con le imprese appaltatrici

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, tra cui, in capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Salvo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni - sempre che essi non comportino rischi indicati nell'art. 26 comma 3- *bis* del D.Lgs. 81/08 - il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro (i quali non sono soggetti a ribasso). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Rapporti con le imprese appaltanti

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende presso le quali opera come appaltatrice.

La Società deve richiedere alle società presso le quali opera come appaltatrice le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate.

In presenza di subappaltatori devono essere definite le procedure di gestione e di coordinamento dei lavori in subappalto.

Nei contratti di appalto/opera deve essere specificatamente indicato il costo relativo alla sicurezza sul lavoro.

2.8 Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25- *octies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner.
 - Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.

- Gestione degli adempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento alla seguente Attività a Rischio:

- Individuazione e segnalazione operazioni sospette ⁽²⁾.

2.8.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo”, all’inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).

E’ necessario, inoltre:

- non accettare pagamenti in contanti, oltre i limiti di legge in vigore;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore, se non tramite

² Al fine di individuare le operazioni sospette con riferimento agli intermediari finanziari, sono emanati e periodicamente aggiornati da Banca d'Italia, su proposta della UIF, gli indicatori di anomalia.

intermediari a ciò abilitati, intesi quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande e gestiti in autonomia per importi complessivamente superiori ai limiti di legge in vigore.

In ottemperanza agli obblighi stabiliti per gli intermediari finanziari dal D.Lgs. 231/07 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio"), IC FINANCIAL SERVICES dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

1. Procedere all'adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

- quando si instaura un rapporto continuativo;
- quando si eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad euro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che paiono collegate o frazionate ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
- quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- identificazione del cliente e verifica dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenimento delle informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo della prestazione professionale.

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela deve avvenire attraverso l'identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo in presenza del cliente mediante documento di identità non scaduto (o, nel caso in cui il cliente sia una società, si dovrà procedere mediante l'identificazione del legale rappresentante).

La Società valuterà attentamente le informazioni raccolte al fine di determinare i profili di "rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" connessi con ciascun nuovo cliente nonché in relazione ai clienti già acquisiti.

La Società applicherà misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Astenersi dall'apertura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione nei seguenti casi: (i) si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica del cliente: in tale ipotesi dovrà valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'UIF; (ii) siano parte dell'operazione, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

3. Conservare i documenti o le copie degli stessi e di registrare le informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela per un periodo di almeno dieci anni dall'esecuzione del servizio, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente. I sistemi di informazione dovranno essere idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali;

4. Segnalare all'UIF tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;

5. Porre in essere una adeguata attività di formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del Decreto Antiriciclaggio.

2.8.2 Indici di anomalia per il riconoscimento delle operazioni sospette

Si segnalano qui di seguito alcuni indici generali di anomalia per individuare operazioni sospette:

- ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori;
- frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti dall'estero o destinate all'estero;
- alimentazione dei rapporti con strumenti (contanti, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente;

- operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente;
- operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati;
- utilizzo da parte di imprese o enti di conti intestati ad Amministratori, dipendenti o clienti, per effettuare operazioni di natura finanziaria;
- rilascio di garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non appaia giustificato.

2.9 Processi Sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Installazione/manutenzione/aggiornamento di *software* forniti da soggetti terzi, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Svolgimento da parte della Società di attività di duplicazione di *software* per elaboratore.
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione del contenuto di una banca dati.
- Utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Ricezione/diffusione di un'opera dell'ingegno protetta.
 - Immissione sui sistemi di reti telematiche, con finalità di promozione del marchio/prodotto di opere dell'ingegno di terzi.

Il rischio di commissione dei reati contemplati dalla presente Sezione può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori in cui il personale opera nella promozione dei prodotti aziendali, nello sviluppo di prodotti pubblicitari, nella gestione dei *software* aziendali, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale ambito.

2.9.1 Principi specifici di comportamento

A presidio dei Processi Sensibili sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di Criminalità informatica. In particolare, è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il *software* loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima.
- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

Oltre a quanto riportato al paragrafo "Ambiente generale di controllo", all'inizio della presente sezione, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un'efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- tutelare il *copyright* su dati, immagini e/o *software* sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- utilizzare *disclaimer* su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del *copyright* e la data di creazione;
- vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- vietare il *download* di *software* coperti da *copyright*;
- nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- consentire l'utilizzo di parti di opere, nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa;
- consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto d'autore;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti d'autore.

2.10 Processi sensibili nell'ambito dei reati tributari

I principali Processi Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Gestione degli adempimenti fiscali, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Elaborazione del Modello Unico, trasmissione e versamento dell'IRES/IRAP;
 - Predisposizione della dichiarazione, trasmissione e versamento IVA;
 - Elaborazione telematica del modello F24 e versamento delle ritenute;
 - Elaborazione del 770 e qualunque altra reportistica fiscale.
- Gestione degli acquisti di beni e/o servizi, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Selezione dei fornitori/consulenti;
 - Gestione della anagrafica fornitori/consulenti;
 - Negoziazione/stipula ed esecuzione dei contratti di acquisto/consulenza;
 - Verifica della corrispondenza dei beni/servizi ricevuti rispetto al contratto di acquisto/consulenza stipulato;
 - Verifica della corrispondenza dell'importo indicato in fattura rispetto a quanto contrattualmente pattuito.
- Gestione amministrativa del personale, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Gestione anagrafica dipendenti;
 - Rilevazione di presenze, straordinari, permessi e ferie del personale dipendente;
 - Gestione dei percorsi di carriera;
 - Elaborazione degli stipendi e/o compensi e tutte le spettanze da liquidare ai dipendenti;
 - Gestione note spese.
- Tesoreria, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Pagamento dei corrispettivi dovuti ai fornitori/consulenti per i beni forniti ovvero per le prestazioni erogate;
 - Pagamento delle competenze spettanti ai dipendenti;
 - Pagamento delle spese ai dipendenti per trasferte;
 - Gestione piccola cassa;
 - Apertura e/o chiusura e gestione dei conti bancari;
 - Riconciliazione degli estratti conto bancari;
 - Gestione incassi;

- Recupero crediti.
- Gestione dei rapporti e delle attività commerciali, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Elaborazione delle strategie di sviluppo commerciale;
 - Gestione dell'opportunità di acquisire un nuovo cliente;
 - Gestione dell'anagrafica clienti;
 - Gestione dei rapporti con i clienti;
 - Gestione dei rapporti con la rete dei concessionari;
 - Negoziazione con i clienti dei relativi contratti commerciali;
 - Verifica della coerenza dei beni venduti rispetto a quanto pattuito contrattualmente;
 - Verifica della coerenza della fattura emessa rispetto a quanto pattuito contrattualmente.
- Gestione della contabilità ciclo passivo e ciclo attivo, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - Gestione anagrafica fornitori/consulenti/clienti;
 - Gestione del ciclo passivo/ attivo;
 - Emissione di fatture attive;
 - RegISTRAZIONI di contabilità generale: contabilizzazione fatture passive e attive;
 - Gestione del credito;
 - Emissione di note di debito e di credito;
 - Effettuazione delle riconciliazioni delle poste contabili;
 - Verifica dei corrispettivi fatturati rispetto ai servizi/beni ricevuti.

2.10.1 Principi specifici di comportamento

Oltre a quanto riportato al paragrafo “Ambiente generale di controllo” all’inizio della presente sezione e oltre ai principi specifici di comportamento già evidenziati in relazione ai reati societari, ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e ai reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione e tra privati, si elencano di seguito alcuni ulteriori principi di comportamento che devono essere osservati in modo specifico per un’efficace prevenzione del rischio di commissione dei reati tributari:

- astenersi dall’indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- astenersi dall’indicare, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi, legati al compimento di operazioni

- simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero all'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi artificiosi;
- astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
 - verificare le operazioni e la rispondenza con la realtà ai fini di evitare simulazioni oggettive, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - verificare l'esistenza e l'operatività dei business partner (es. fornitori, consulenti, distributori, dealer e clienti) ai fini di evitare l'emergere di simulazioni soggettive (soggetti interposti);
 - assicurare la corretta archiviazione delle scritture contabili obbligatorie;
 - astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
 - astenersi dall'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
 - astenersi dal fornire una falsa rappresentazione economica ovvero reddituale o patrimoniale della società per ottenere la riduzione del debito tributario attraverso la transazione fiscale;
 - astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte o comportamenti come definiti nei precedenti paragrafi dal numero 1. al numero 9 che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie dei reati tributari (come meglio descritte nell'Allegato A, punto 15) oppure se non le integrano di per sé possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi;
 - mantenere condotte o comportamenti come definiti nei precedenti paragrafi dal numero 1. al numero 9. improntati ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge, nonché dei regolamenti vigenti;
 - assicurarsi che le attività concesse in appalto o in subappalto non possano integrare le fattispecie dei reati tributari (come meglio descritte nell'Allegato A, punto 15);
 - porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti dei soci e del Collegio Sindacale;
 - redigere e tenere costantemente aggiornato un calendario, anche informativo, con evidenza degli adempimenti richiesti per l'invio delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e IVA;
 - assolvere gli adempimenti nei confronti della Amministrazione Finanziaria e, più in generale, nei confronti dei terzi con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;

- verificare e monitorare periodicamente, prima di effettuare operazioni intracomunitarie, che i soggetti terzi (fornitori, esportatori, dealer, clienti, ecc.) con cui la Società intrattiene rapporti commerciali, siano iscritti nell'archivio VIES (VAT information exchange system);
- quando la Società emette dichiarazioni d'intento IVA verso i propri fornitori deve verificare il proprio plafond disponibile, presentare dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, verificare il livello di utilizzo della dichiarazione d'intento a fronte delle fatture ricevute senza applicazione dell'IVA;
- quando la Società riceve dichiarazioni di intento iva dai propri clienti nell'emettere fatture in iva esclusa deve verificare di rispettare i plafond comunicati da ciascun cliente;
- quando la Società opera in qualità di sostituto di imposta, deve collezionare la specifica documentazione richiesta dalla legge al fine di applicare correttamente le ritenute previste per le diverse tipologie di pagamenti; conservare tale documentazione e renderla disponibile ai fini del controllo interno ed eventuali audit;
- quando la Società italiana detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una società non residente, deve verificare l'esistenza delle condizioni che determinano l'applicabilità o meno della normativa sulle Controlled Foreign Company;
- quando la società è coinvolta in qualità di partecipante, promoter o di soggetto informato, in operazioni di planning aggressivo ai sensi della normativa DAC 6, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate competente i dettagli.

ALLEGATO A: Le fattispecie dei reati presupposto

1. Le fattispecie dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25.

Si precisa che alcuni dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del dlgs. 231/01 (peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio) sono cd. reati propri e possono essere commessi esclusivamente da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Pertanto il dipendente della Società (cd. extraneus) potrà commettere tali reati esclusivamente in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Si applicano a tale proposito le regole generali previste dall'art. 110 e 117 c.p..

- ***Peculato*** (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui*** (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

- ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-*bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)**

Tale ipotesi di reato, anche detta “**concussione per induzione**”, si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, inducano qualcuno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità a sé o a un terzo.

La pena prevista è della reclusione da sei a dieci anni e sei mesi per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, e della reclusione fino a tre anni per chi dà o promette denaro o altra utilità ovvero la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

- **Corruzione per l’esercizio della funzione o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319, 319-bis, 320 c.p.)**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente).

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).

In caso di atto contrario ai propri doveri, la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le pene previste in caso di corruzione per un atto dovuto si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene previste in caso di atto contrario ai propri doveri si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio.

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio.

Sono previste pene anche per il corruttore (art. 321 c.p.).

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini della determinazione delle pene per il corruttore sono considerati "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono anche i seguenti soggetti:

- 1) i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) i membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

- 6) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
- ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazione internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non

appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Il reato presupposto si ritiene integrato nel caso in cui l'erogazione sia conseguita dallo Stato o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema.

La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7.».

La responsabilita' amministrativa dell'ente sorge anche nell'ipotesi in cui la frode informatica sia commessa in danno dell'Unione Europea.

- *Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo – art. 2 (Violazione e sanzioni)*

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

1.1 La Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente paragrafo è di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del

D.Lgs. 231/01, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

1.1.1 Enti della pubblica amministrazione

Non esiste né nel codice penale, né nell'ordinamento italiano una definizione univoca di "Pubblica Amministrazione".

Rientrano senz'altro nella definizione di Pubblica Amministrazione tutte le **attività dello Stato** e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
- Ministeri;
- Camera e Senato;
- Dipartimento Politiche Comunitarie;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Banca d'Italia;
- Consob;
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.

Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

- INPS;
- CNR;

- INAIL;
- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, in taluni casi la giurisprudenza ha ritenuto che rientrino nella definizione di pubblica amministrazione anche i cd. “organismi di diritto pubblico”, cioè soggetti giuridici collettivi che possono assumere la veste formale di ente di diritto privato (anche societario) e presentano le seguenti caratteristiche:

- sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- sono dotati di personalità giuridica;
- la loro attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la loro gestione è soggetta al controllo di questi ultimi oppure il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/01.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

1.1.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale: Colui che **esercita una pubblica funzione** legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Pubblica funzione amministrativa: Funzione amministrativa disciplinata da **norme di diritto pubblico** e da **atti autoritativi**; caratterizzata da:

- **formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione**, oppure
- **svolgimento per mezzo di poteri autoritativi o certificativi**.

Norme di diritto pubblico: Norme volte al perseguimento di uno **scopo pubblico** ed alla **tutela** di un **pubblico interesse**.

Pubblici Ufficiali stranieri:

- **qualsiasi persona eserciti una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero**;
- **qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese**;
- **qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica**.

1.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. In particolare, l'art. 358 c.p. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione”- da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di Società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

Incaricati di Pubblico Servizio: Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Pubblico servizio: Un'attività:

- disciplinata da norme diritto pubblico;
- caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autoritativa e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa), e

- non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

2. Le fattispecie dei reati di “criminalità informatica” (art. 24-bis del D.Lgs. 231/01)

La legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. **24-bis**, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di “Criminalità Informatica”.

Successivi interventi del legislatore hanno introdotto nell'art. 24-bis nuovi reati presupposto.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 24-bis

- ***Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)***

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)***

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della

reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)***

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617- quater.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)***

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater*.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

Se il fatto di cui all'art. 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- ***Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

- ***Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co. 11 decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito in legge con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)***

La norma sopra richiamata recita quanto segue: “*chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*”

Con il citato Decreto, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC), al fine di assicurare un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo.

La precisa individuazione dei soggetti tenuti al rispetto della nuova disciplina è stata rimessa all'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il processo di individuazione dei soggetti tenuti al rispetto della nuova disciplina è attualmente ancora in corso. Il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 ha definito i criteri di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro e gli obblighi imposti agli stessi per salvaguardare la sicurezza nazionale. Tale provvedimento prevede che, per ogni settore, il ministero di competenza predisponga una lista di soggetti destinatari degli obblighi e delle misure previste dalla nuova normativa.

La nuova normativa prevede a carico dei destinatari la possibilità di essere sottoposti ad attività ispettiva e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (per gli enti pubblici e gli enti pubblici economici) ovvero da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (per gli enti di natura privatistica).

La fattispecie incriminatrice punisce, dunque, due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti ovvero le attività di ispezione e vigilanza contemplati dal decreto.

3. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01)

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha introdotto i delitti di criminalità organizzata nell'ambito dell'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/01.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/01.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma³.

³ Le fattispecie di reato previste dagli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p. sono descritte nel paragrafo relativo ai *Reati contro la personalità individuale*, previsti all'art. 25- *quinquies* del D.Lgs. 231/01.

L'articolo 12, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) prevede: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero

- **Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416- bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico mafioso (art. 416- ter c.p.)**

di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. (omissis)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- ***Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)***

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- ***Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990 - Testo Unico Sugli Stupefacenti)***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

- ***Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 l. 110/75.***

4. Le fattispecie dei reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006)

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Il nucleo centrale della convenzione è costituito dalla nozione di *reato transnazionale* (art. 3). E' tale il reato che (i) travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, (ii) è commesso da un'organizzazione criminale e (iii) è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/01: ai reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra.

Reati di associazione

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990)⁴*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi. Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Coloro che partecipano sono invece puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Reati di traffico di migranti

- *Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato

⁴ Le fattispecie di reato previste dagli artt. 416, 416 bis e art. 74 del DPR n. 309/1990. sono descritte nel paragrafo relativo ai *Delitti di criminalità organizzata* previsti all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01.

del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi. In tal caso si è puniti con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona (a seconda delle singole ipotesi criminose le sanzioni possono essere aumentate in base a quanto previsto dalle norme richiamate).

In tal caso alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a mille quote e la sanzione interdittiva fino a due anni. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la cifra di circa 1,5 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).

Nelle ipotesi di commissione di reati di traffico di migranti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Reati di intralcio alla giustizia

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. In tal caso, si è puniti con la reclusione da due a sei anni.

- ***Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si pongano in essere attività di aiuto ad un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in seguito al compimento di un reato. In tal caso è prevista la reclusione fino a quattro anni.

Nei predetti casi alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. La sanzione pecuniaria può pertanto raggiungere la somma di circa 775 mila euro. Con riferimento a tali tipologie di reati non sono previste sanzioni interdittive.

5. Delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi” e i delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis 1 del D.Lgs. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 e, in particolare, i **delitti in tema di falsità di segni distintivi** (artt. 473 e 474 c.p.) introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7:

- *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);*
- *Alterazione di monete (art. 454 c.p.);*
- *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);*

- *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474)*

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al

fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7 ha inoltre introdotto l'**art. 25- bis I del D.Lgs. 231/01**, rubricato "**Delitti contro l'industria e il commercio**", le cui singole fattispecie sono di seguito descritte:

- ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis.)***

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

- ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

- ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter)***

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)***

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25-*ter*.

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Nel caso di commissione di tale reato la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)*

Si applica una pena inferiore (da sei mesi a tre anni di reclusione) se le false comunicazioni sociali previste dall'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto anche conto della natura e delle dimensioni della società.

Si applica altresì la stessa pena quando le false comunicazioni sociali di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ovvero società non soggette a fallimento). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongano fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Nel caso di commissione di tale reato la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Sono equiparate alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- ***Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)***⁵

La condotta criminosa consiste:

- nell'espone false informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, o
- nell'occultare dati o notizie nei documenti sopra menzionati.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

⁵ Abrogato dall'art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

- ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)***⁶

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***⁷

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

⁶ Abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

⁷ Modificato dall'art. 37, comma 35, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che esclude la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)***

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Si fa presente che se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)***

Il reato punisce chi anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si applica la stessa pena se l'atto corruttivo è compiuto nei confronti di chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

* modificato dal D.Lgs. n. 38/2017

- **Istigazione alle corruzione tra privati (art. 2635 bis c. 1)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. (*omissis*)

Si procede a querela della persona offesa.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

7. Le fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25- *quater*.

- ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)***

Tale norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- ***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)***

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

- ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)***

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis descritto sopra, addestra o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di

altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- ***Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)***

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- ***Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)***

È punito ai sensi di questa norma chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui, dai fatti derivino una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- ***Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 del codice penale e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

- ***Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)***

Tale condotta criminosa si realizza attraverso il sequestro di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- ***Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)***

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.

- ***Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)***

La norma prevede che chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

- ***Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)***

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- ***Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307.c.p.)***

Tale reato si realizza quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del Cod. Pen. sopra riportato, si forma una banda armata.

- ***Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo***
- ***Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999***

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di

utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
- deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
- deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel "finanziamento" (vedi art. 270-bis c.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento anti-giuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

8. Le fattispecie dei reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/01)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.lgs. 231/01 all'art. 25-quinquies.

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- *Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)*

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- *Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)*

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- ***Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)***

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

- ***Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)***

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- ***Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)***

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- ***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- ***Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art. 601-bis)***

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma».

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

9. Le fattispecie dei reati e illeciti amministrativi di market abuse (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/01)

9.1 I reati e gli illeciti amministrativi

Le fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato sono disciplinate dal nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, "TUF") rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato".

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187 - *bis* TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187 - *ter* TUF per la manipolazione del mercato).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'ente troverà fondamento nell'art 25-*sexies* del D.Lgs. 231/01; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'ente sarà responsabile *ex art.* 187-*quinquies* TUF.

I Reati:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)*

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari⁸ utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;

⁸ Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-*bis*) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti "*future*" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swap*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equità swap*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso, ad esempio, del “pirata informatico” che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

Esempio:

Il Responsabile Finanza della società impartisce ordini di compravendita di titoli azionari di un'impresa quotata (ad esempio un *partner* commerciale della società) sulla base di informazioni privilegiate.

- ***Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)***

Commette reato di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti si sottolinea, inoltre, che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

Esempi:

Il Direttore Generale della società diffonde comunicazioni false su eventi societari (ad esempio circa l'esistenza di progetti di ristrutturazione in corso) o sulla situazione della società con lo scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati (*manipolazione informativa*).

Il Responsabile Finanza impartisce ordini di compravendita relativi ad uno o più specifici strumenti finanziari o a contratti derivati in prossimità della fine delle negoziazioni in modo da alterarne il prezzo finale (*manipolazione negoziativa*).

Con riferimento ai casi di esempio riportati, inoltre, si sottolinea che la responsabilità dell'ente è configurabile solo nell'ipotesi in cui tali comportamenti siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di

autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti anzidetti.

Gli illeciti amministrativi:

- *Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)*

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate chiunque, essendo entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate.

Commette illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra.

La fattispecie oggetto del presente articolo è in gran parte corrispondente alla fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 184 TUF, differenziandosi da quest'ultima principalmente per l'assenza di dolo nella condotta illecita (condizione necessaria, al contrario, affinché si possa parlare di reato di abuso di informazioni privilegiate). Affinchè si integri l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, infatti, è sufficiente che il comportamento tenuto sia di carattere colposo, non rilevando dunque la reale intenzione dell'autore dell'illecito.

Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano, inoltre, a chiunque tiene una delle condotte ivi descritte essendo in possesso di informazioni privilegiate e conoscendo o anche solo potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.

Si sottolinea, da ultimo, che per le fattispecie previste dall'articolo in oggetto il tentativo è equiparato alla consumazione.

Esempio:

Il Responsabile *Merger & Acquisition* negligenemente (con atteggiamento di leggerezza) induce altri a compiere operazioni su strumenti finanziari sulla base di informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione.

- **Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)**

La fattispecie prevista dall'art. 187-ter TUF amplia l'ambito delle condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle sanzionabili penalmente e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari (c.d. manipolazione informativa).

In questo caso, dunque, l'integrazione dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato prescinde dagli effetti della condotta illecita, laddove l'art. 185 TUF, nel disciplinare le ipotesi di reato manipolazione del mercato richiede ai fini della sanzionabilità delle condotte che le notizie false siano “*concretamente idonee*” ad alterare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari.

Il comma 3 dell'art. 187-ter TUF prevede, inoltre, la sanzionabilità delle seguenti condotte (c.d. manipolazione negoziativa):

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Esempio:

Il Responsabile *Investor Relations* diffonde informazioni false o fuorvianti a mezzo stampa con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tale strumento finanziario o attività o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

9.2 Il concetto di Informazione Privilegiata

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'*insider trading* e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (qui di seguito il “Regolamento Emittenti”).

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF un'informazione è **da considerarsi privilegiata l'informazione** (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- **di carattere preciso;**

(ossia un'informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possano prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari).

- **non ancora resa pubblica;**

(ossia un'informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza).

- **concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari;**

(ossia una cosiddetta "*corporate information*", e cioè un'informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosiddetta "*market information*", quindi un'informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari).

- **che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;**

(ossia un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole – ossia un investitore-medio - utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento).

Si sottolinea, da ultimo, che affinché possa parlarsi di informazione privilegiata è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l'assenza di una sola delle stesse per privare l'informazione del suo carattere privilegiato.

9.3 Gli obblighi informativi

Il recepimento della normativa comunitaria in materia di abusi di mercato ha apportato rilevanti innovazioni al sistema informativo previsto per le società quotate.

Il 29 novembre 2005, infatti, la Consob ha modificato il Regolamento Emittenti dettando nuove regole riguardanti:

- **la comunicazione al pubblico delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “persone rilevanti”⁹**. Si riassumono di seguito gli obblighi informativi previsti a carico dei seguenti soggetti:
 - emittenti quotati e soggetti che li controllano;
 - componenti degli organi di amministrazione e controllo;
 - dirigenti;
 - soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 120 TUF (vale a dire, da un lato, coloro che detengono più del due per cento del capitale di una società con azioni quotate e, dall’altro, società quotate che detengono più del dieci per cento del capitale di una società con azioni non quotate);
 - soggetti che partecipano ad un patto previsto dall’art. 122 TUF (vale a dire ad un patto parasociale avente per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano);
- la nuova disciplina relativa alle comunicazioni al pubblico delle informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da persone rilevanti prevede che:
 - i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato o in una società controllata rilevante, i dirigenti dell'emittente, o di una società controllata rilevante, che hanno regolare accesso alle Informazioni Privilegiate di cui all’art. 181 TUF e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato, devono comunicare alla Consob e all’emittente quotato le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi (e dalle persone strettamente legate¹⁰) entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla

⁹ Per persone rilevanti intendendosi: i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Iveco Group N.V. e delle **società controllate rilevanti** e le persone che, in virtù dell’incarico ricoperto in Iveco Group N.V. o nelle **società controllate rilevanti**, svolgono funzioni di direzione o siano dirigenti o soggetti che dispongano in ambito aziendale del potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di Iveco Group N.V. e delle **società controllate rilevanti** ed abbiano accesso ad informazioni privilegiate. Sono "società controllate rilevanti" quelle il cui valore contabile della partecipazione rappresenti più del 50% dell’attivo patrimoniale della quotata, come risultante dall’ultimo bilancio approvato.

¹⁰ Per “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti” si intendono:

- il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone prima indicate sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate al punto primo;
- le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate al punto primo;

data in cui l'operazione è stata effettuata. L'emittente quotato sarà tenuto, quindi, a comunicare, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, le informazioni al pubblico (art. 152–*octies* comma 1, 2,3, Regolamento emittenti);

- i soggetti che detengono almeno il 10 per cento del capitale avente diritto di voto dell'emittente quotato devono comunicare eventuali operazioni rilevanti ai sensi delle disposizioni in tema di *internal dealing* alla Consob e quindi comunicare le informazioni al pubblico entro 15 giorni dalla loro effettuazione. Essi possono, tuttavia, delegare l'emittente alla pubblicazione dell'informazione ma debbono in tal caso effettuare la comunicazione all'emittente e alla Consob entro 5 giorni.

Il Regolamento Emittenti estende gli obblighi suddetti alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni (art. 152–*septies* comma 2).

Sono esenti dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni effettuate da soggetti rilevanti e persone strettamente collegate:

- operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- operazioni che siano effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

- **le comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate**

La nuova disciplina relativa alle comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate prevede che:

- Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114 TUF a carico degli emittenti quotati e dei soggetti che li controllano (di seguito “i Soggetti Obbligati”) concernenti le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente l'emittente e le sue controllate, sono ottemperati quando al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento “*sebbene ancora non formalizzati*”, il pubblico sia stato informato senza indugio (art. 66 comma 1, Regolamento Emittenti).

La Consob ha precisato che la dizione “*non ancora formalizzati*” si riferisce a eventi o circostanze comunque già verificatesi, in relazione alle quali manca tuttavia la definitiva ufficializzazione.

-
- i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone fisiche indicate al punto primo.

La pubblicazione di tali informazioni deve avvenire mediante invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, che lo metterà a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa nonché alla Consob (art. 66 comma 2, Regolamento Emittenti).

L'emittente dovrà, inoltre, pubblicare il comunicato sul proprio sito Internet, ove disponibile, e conservarlo sul medesimo per almeno due anni (art. 66 comma 3, Regolamento Emittenti).

- Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
- Le Informazioni Privilegiate e il *marketing* delle attività dei Soggetti Obbligati non devono essere combinate tra di loro in modo da risultare fuorvianti (art. 66 comma 6, lett. b), Regolamento Emittenti). La Consob ha precisato che il termine *marketing*, peraltro riprodotto testualmente dalla direttiva di 2 livello, include, nella fattispecie considerata, qualsiasi tipologia di attività promozionale.
- I Soggetti Obbligati devono dare integrale comunicazione al pubblico di quelle Informazioni Privilegiate che, intenzionalmente o meno, abbiano trasmesso nell'esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, a terzi non soggetti ad alcun obbligo di riservatezza (art. 114 comma 4, TUF).

Inoltre, allorché, a seguito della diffusione di notizie concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti strumenti finanziari, od operazioni di finanza straordinaria relative a tali emittenti, il prezzo degli stessi strumenti dovesse variare rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, i Soggetti Obbligati devono pubblicare con le modalità prescritte un comunicato circa la veridicità delle stesse notizie, integrandone o correggendone il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa (art. 66 comma 8, Regolamento Emittenti).

- I Soggetti Obbligati hanno facoltà di ritardare la comunicazione di Informazioni Privilegiate al mercato al fine di non pregiudicare i loro interessi legittimi (art. 66-bis, Regolamento Emittenti, che trova la propria fonte normativa nel comma 3 dell'art. 114 TUF). Sono circostanze rilevanti che legittimano tale facoltà quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte dell'emittente stesso ovvero dar luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

La Consob identifica due fattispecie specifiche che rientrano senza dubbio tra tali circostanze rilevanti:

- l'una, consiste nell'ipotesi in cui vi siano delle negoziazioni in corso e vi sia il rischio che la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito; ovvero la solidità finanziaria dell'emittente sia minacciata da un grave e imminente pericolo, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in

materia di insolvenza, e la comunicazione al pubblico delle informazioni rischi di compromettere gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, pregiudicando la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario a lungo termine dell'emittente;

- l'altra, riguarda il caso di decisioni adottate o contratti conclusi dall'organo amministrativo di un'emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, diverso dall'assemblea, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra i due organi; il ritardo può essere ammesso a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, possa compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico.
- I Soggetti Obbligati che si avvalgono del ritardo della comunicazione devono osservare le procedure necessarie e idonee a garantire la riservatezza delle informazioni e comunicare senza indugio le Informazioni Privilegiate nel momento in cui tale riservatezza dovesse venire meno (art. 66-bis comma 3, Regolamento Emittenti). Tali soggetti sono tenuti a comunicare senza indugio alla Consob il ritardo e le motivazioni (art. 66-bis comma 4, Regolamento Emittenti). A seguito di tale comunicazione ovvero avuta notizia in altro modo di un ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, la Consob può obbligare i soggetti interessati a procedere alla comunicazione e in caso di inottemperanza provvedere a spese degli interessati.
- La Consob può, anche in via generale, richiedere ai Soggetti Obbligati, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF (vale a dire, da un lato, coloro che detengono più del due per cento del capitale di una società con azioni quotate e, dall'altro, società quotate che detengono più del dieci per cento del capitale di una società con azioni non quotate) o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 TUF (e cioè a un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano) che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico.

In caso di inottemperanza l'Autorità può provvedere direttamente a spese del soggetto inadempiente (art. 114 comma 5, TUF così come modificato dall'art. 14 Capo III della legge 28 dicembre 2005, n. 262).

10. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01 - D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)

L'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato il D. Lgs. 231/01 introducendo all'interno dello stesso il nuovo art. 25-septies che estende la responsabilità degli enti agli illeciti connessi alla violazione di norme di sicurezza e antinfortunistiche.

In attuazione dell'art 1 della Legge 123/07, è entrato in vigore il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Tale provvedimento è un Testo Unico di coordinamento ed armonizzazione di tutte le leggi vigenti in materia, con l'intenzione di dar vita ad uno strumento unitario di agevole utilizzo per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza.

In particolare, il D.Lgs. 81/2008 provvede ad abrogare alcune importanti norme in materia di sicurezza, tra cui il D.Lgs. 626/94 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), il D.Lgs. 494/96 (Attuazione della direttiva comunitaria riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), nonché in ultimo gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge 123/2007.

L'art. 300 del D.Lgs. 81/2008 ha provveduto a sostituire la formulazione dell'art. 25-septies del predetto D.Lgs. 231/01, riferito ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹¹.

¹¹ «Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

La nuova formulazione ha ridefinito le sanzioni applicabili all'ente, graduandole in relazione al delitto ed alle circostanze aggravanti che possono incorrere nella sua commissione.

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D. Lgs. 231/01 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione al delitto in oggetto, il nuovo art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 ha previsto a carico dell'ente la sanzione pecuniaria di mille quote e la sanzione interdittiva da tre mesi a un anno, ma solo ove questo sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del Testo Unico, quando cioè le condotte criminose sono commesse nell'ambito di alcune specifiche tipologie di aziende (i.e. le aziende industriali con più di 200 dipendenti o quelle nelle quali i lavoratori vengono esposti a rischi biologici, amianto, ecc.).

Qualora invece lo stesso delitto sia commesso semplicemente con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica una sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote, mentre nel caso di condanna per tale delitto si applica una sanzione interdittiva da tre mesi a un anno.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c. 3 c.p.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *"una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

- *la perdita di un senso;*

- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*

- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Qualora il delitto in oggetto sia commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, si applica all'ente una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e, nel caso di condanna per tale delitto, si applica una sanzione interdittiva per un massimo di sei mesi.

In ogni caso l'art. 5 del D.Lgs. 231/01 esige che i reati siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre all'art. 30 che, al fine di scongiurare la responsabilità amministrativa dell'ente, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 debba essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando che vi sia il rispetto di specifici obblighi giuridici, e precisamente relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad impianti, luoghi ed attrezzature di lavoro;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa (i.e. primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza);
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, nonché della sorveglianza sanitaria;
- alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

11. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01 - D. Lgs. 231/2007)

Il D.Lgs. 231/2007 detto anche "Decreto Antiriciclaggio" (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel corpus del D. Lgs. 231/01 il nuovo art. 25-*octies*, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati

di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (commi 5 e 6 dell'articolo 10, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto la responsabilità degli enti per i soli reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e solo qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La finalità del Decreto 231/2007 consiste quindi nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è rivolto ad una platea di soggetti che comprende, oltre a banche ed intermediari finanziari, i prestatori di servizi di valuta virtuale, nonché tutti quegli operatori che svolgono attività quali custodia e trasporto di denaro contante, titoli, agenzie di affari in mediazione immobiliare, galleristi, gestori di case d'asta, ecc.,(i cd. "operatori non finanziari").

L'art. 25-*octies* è stato modificato dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", che ha introdotto il reato di autoriciclaggio fra le fattispecie che determinano responsabilità ex dlgs. 231/2001 (art. 648-ter.1 c.p.).

Il D.Lgs. 90/2017 ha ulteriormente modificato l'art. 25-*octies* come segue:

- “1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 -bis e 648 -ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 in attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843), se da un lato non ha introdotto modifiche relative alla responsabilità degli enti, dall'altro ha ampliato la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio e ha introdotto misure di adeguata verifica rafforzata per la clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

12. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/01)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7, ha introdotto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore all'art. 25- *novies* del D.Lgs. 231/01.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate dalla norma:

- Art. 171, 1° comma, lettera a-bis) e 3° comma (L.633/1941)

Salvo quanto previsto dall'articolo 171- *bis* e dall'articolo 171- *ter* è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a *bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- Art. 171- *bis* (L.633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- **Art. 171- ter (L.633/1941)**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa

dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

- f-*bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102- *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-*bis*) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- **Art. 171-septies (L.633/1941)**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- **Art. 171 -octies (L.633/1941)**

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

13. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/01)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**" all'art. 25- decies del D.Lgs. 231/01.

Tale ipotesi delittuosa -già contemplata dal D.Lgs. 231/01 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006)- assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377- bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

14. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01)

Il D.Lgs. n.121 del 7 luglio 2011, che recepisce la Direttiva 2008/99/CE e la Direttiva 2009/123/CE, dando seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, ha introdotto l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25 *undecies* sono le seguenti.

REATI INTRODOTTI NEL CODICE PENALE

- *Inquinamento ambientale (art. 452-bis.)*

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- *Disastro ambientale (art. 452-quater.)*

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- ***Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies.)***

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- ***Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- ***Circostanze aggravanti (Art. 452-octies.)***

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- ***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)***

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli

28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

- ***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)***

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

REATI PREVISTI DAL “T.U. DELL’AMBIENTE”

- ***Sanzioni penali (art. 137– commi 2,3,5,11,13 – D.Lgs. n. 152 / 2006, - T.U. dell’ambiente)***

c. 2) Scarico senza autorizzazione o scarico di sostanze pericolose.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

c. 3) Scarico in violazione delle prescrizioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

c. 5) Scarico in violazione dei limiti tabellari.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

c. 11) Divieto di scarico su suolo sottosuolo e acque sotterranee.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

c. 13) Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- ***Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 – commi 1a, 1b, 3 primo e secondo periodo, 4 5, 6 primo periodo – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)***

c. 1 a, b) Gestione dei rifiuti senza autorizzazione.

Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

c. 3) Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata una discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

c. 5) Divieto di miscelazione dei rifiuti.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

c. 6) Deposito di rifiuti sanitari.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 per i quantitativi non superiori a 200 litri o quantità equivalenti.

- **Bonifica dei siti (art. 257 – commi 1, 2 – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)**

c. 1) Mancata bonifica dei siti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

c. 2) Sostanze pericolose.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

- ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 – comma 4 secondo periodo – D.Lgs. n. 152 /2006- T.U. dell’ambiente)***

c. 4) Trasporto dei rifiuti senza formulario.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- ***Traffico illecito di rifiuti (art. 259 – comma 1 – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell’ambiente)***

c. 1) Spedizione di rifiuti transfrontaliera, costituente traffico illecito.

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- ***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260¹² – commi 1 e 2 – D.Lgs. n. 152/ 2006- T.U. dell’ambiente)***

c. 1) Gestione abusiva di rifiuti.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

c. 2) Rifiuti ad alta radioattività.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

- ***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Art. 260-bis¹³ – commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell’ambiente)***

c. 6) False indicazioni nel certificato di tracciabilità dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

¹² Articolo abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies

¹³ Articolo interamente abrogato dall'art. 6 D.L. n. 135/2018 (come modificato dalla L. n. 12/2019)

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

c. 7) Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia della scheda Sistri o con utilizzo di scheda con false indicazioni.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

c. 8) Trasporto di rifiuti con scheda Sistri fraudolentemente alterata.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- *Sanzioni (art. 279 – comma 5 – D.Lgs. n. 152 / 2006- T.U. dell'ambiente)*

c. 5) Superamento dei limiti di emissione e superamento dei valori limite della qualità dell'aria.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

REATI CONNESSI ALLA PROTEZIONE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI

- *Art. 1 – commi 1, 2 – Legge n. 150/1992*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni;

- Art. 2 – commi 1, 2 –Legge n. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del

Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

- Art. 3 bis – comma 1 – Legge n. 150/1992

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

- Art. 6 – comma 4 – Legge n. 150/1992

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

REATI CONNESSI ALLA TUTELA DELLO STRATO DI OZONO E DELL'AMBIENTE

- **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 – comma 6 – Legge n. 549/ 1993)**

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

REATI CONNESSI ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI

- **Inquinamento doloso (art. 8 del D.Lgs. n. 202 / 2007)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

- **Inquinamento colposo (art. 9 del D.Lgs. n. 202 / 2007)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 6 mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Sanzioni a carico dell'Ente ex D.Lgs. n. 121/2011

La sanzione pecuniaria è prevista in relazione a tutte le ipotesi per le quali si configura la responsabilità a carico dell'ente. Il legislatore delegato ha previsto tre classi di gravità come di seguito dettagliato:

- sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni (congiunta all'ammenda);
- sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.

Tale schema fa eccezione per il reato di cui all'art. 260 comma 1 l. 152/06 (T.U. dell'ambiente) per il quale il regime sanzionatorio più severo è riservato, come di seguito descritto, alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti:

- sanzioni pecuniarie da 300 a 500 quote.

L'applicazione delle sanzioni interdittive – ex art. 9 c. 2 d.lgs. 231/01 - a carico della persona giuridica è prevista esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d.lgs. n. 152/2006;
- 2) art. 256, comma 3 - secondo periodo -d.lgs. n. 152/2006;
- 3) art. 260 c. 1 e 2 d.lgs. n. 152/2006.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 231/01.

L'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. n. 231/01. cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16 c. 3, è stata prevista nei casi in cui la persona giuridica o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006 commi 1 e 2).

15. Le fattispecie dei reati tributari (art. 15-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, ha introdotto le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/01, successivamente modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Si descrivono brevemente di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. n. 231/01 all'art. 25-quinquiesdecies.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000)**

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rilevano le sole disposizioni previste dal comma 1 e dal comma 2-bis.

La norma mira a tutelare l'interesse erariale alla riscossione delle imposte dovute. Si tratta di un reato proprio in quanto la dichiarazione fraudolenta può essere commessa solamente da quel soggetto che è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato è il dolo specifico, che postula, oltre alla necessità di provare coscienza e volontà del fatto tipico, cioè la consapevole indicazione di elementi passivi fittizi supportata da un impianto contabile costituito da documentazione falsa l'ulteriore finalità propria di *“evadere l'imposta sui redditi o sul valore aggiunto”*.

La condotta che conduce all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi si suddivide in (i) una prima fase, costituita dal reperimento della documentazione mendace, e (ii) una seconda fase, costituita dalla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o dalla detenzione della documentazione al fine di utilizzarla con valore probatorio verso l'amministrazione finanziaria.

Oggetto del reato possono essere sia le fatture emesse (intese anche quali conti, parcelle e simili), sia altri documenti aventi analogo valore probatorio, quali, ad esempio, le ricevute fiscali, le ricevute per le spese mediche o gli scontrini fiscali. Il legislatore ha appositamente lasciato aperto il campo di tale nozione, così da poter comprendere eventuali cambiamenti normativi, senza rendere inefficace tale norma.

Per quanto riguarda le operazioni inesistenti, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 74/2000 le definisce come *“operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”*.

La fattispecie di reato oggetto di esame è stata modificata dal D.L. n. 124 del 2019, convertito in Legge n. 157 del 2019, che ha inserito nella norma il nuovo comma 2-bis, in base al quale la pena è più bassa, quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a euro 100.000. Attraverso tale disposizione, è stata introdotta una soglia di euro 100.000 per false fatturazioni, superata la quale l'illecito è ritenuto di maggiore gravità.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)**

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

La fattispecie di reato prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 si applica, fuori dai casi previsti dall'art. 2 del medesimo D.Lgs., a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- i. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30 mila euro;

- ii. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposte, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

Per documenti falsi, trattandosi di un'ipotesi residuale del reato già previsto dall'articolo 2, devono considerarsi tali tutti quei documenti diversi dalle fatture o da documenti di analogo valore probatorio; quindi, ad esempio, i buoni di consegna o le certificazioni delle ritenute di imposta subite.

La definizione di mezzi fraudolenti è fornita dall'articolo 1, lettera g-ter), del D.Lgs. n. 74/2000, ai sensi del quale *“si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà”*.

La giurisprudenza ha chiarito che il reato in esame si caratterizza per una struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata in due segmenti: la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace e la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica. Nel caso in cui quest'ultima sia posta in essere da altri, il soggetto agente, ai fini dell'integrazione del reato, ne deve avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione¹⁴.

- **Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)**

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri

¹⁴ Corte di Cassazione, Sez. III, n. 15500 del 15 febbraio 2019, Velante, Rv. 275902.

di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è rappresentato dalla tutela dell'interesse patrimoniale dell'Erario ovvero dell'interesse alla percezione dei tributi.

Il reato in esame è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e IVA.

La fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio di un sistema fraudolento transfrontaliero in cui la condotta sia inserita.

La fattispecie del reato in esame integra un reato istantaneo¹⁵, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera. La norma penale incriminatrice, tuttavia, non si connota, in sé, in termini di frode, risultando tale aspetto inserito, ai soli "fini 231", dall'art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 75/2020.

La clausola di riserva con la quale la norma esordisce esclude, infatti, le condotte fraudolente riconducibili alle fattispecie previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000 di cui ai precedenti paragrafi. In linea generale, quindi, in presenza di profili fraudolenti della condotta, la fattispecie delittuosa cui riferirsi non sarebbe più quella di infedele dichiarazione di cui all'art. 4, ma una di quelle previste dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 74/2000.

La giurisprudenza¹⁶ ha chiarito che il reato di dichiarazione infedele risulta integrato nell'ipotesi (i) di indicazione di componenti positivi di reddito in misura inferiore a quella reale; (ii) di indebita riduzione dell'imponibile con indicazione di costi inesistenti o (iii) di sotto fatturazione (ovviamente in assenza di frode, per quanto sopra detto).

- **Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)**

¹⁵ Cass., Sez. III, n. 23810/2019.

¹⁶ Cass., Sez. III, n. 30686/2017.

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Il delitto in esame è posto a tutela dell'interesse (finale) alla percezione dei tributi, nel rispetto dell'art. 53 Cost., sanzionando comportamenti effettivamente lesivi (e non meramente pericolosi) di tale interesse.

Viene, quindi, penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto, qualora l'imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro. Allo stesso modo, è penalmente sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. mod. 770), qualora l'ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

La fattispecie delittuosa in esame rileva “*ai fini 231*” limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (che il presente Modello intende prevenire), rilevano le sole disposizioni previste dal comma 1 e dal comma 2-bis.

Anche in questo caso, la norma mira a tutelare l'interesse erariale alla riscossione delle imposte dovute.

Tale reato rientra nella categoria dei reati comuni, in quanto può essere commesso sia da parte degli enti che hanno come fine quello di emettere fatture false, sia da parte di quei soggetti che favoriscono l'evasione di un soggetto terzo attraverso l'emissione di quei documenti contabili che appaiono conformi al modello legale.

Il delitto in esame, inoltre, è un reato istantaneo, che si consuma nel momento di emissione della fattura, ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Il comma 2-bis prevede un'attenuante, ossia una diminuzione della pena, quando l'importo indicato nella fattura o nei documenti e relativo ad operazioni inesistenti è inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad euro 100.000.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Tale reato si realizza sia con l'occultamento sia con la distruzione dei documenti contabili. Tuttavia, pur trattandosi di due condotte distinte tra di loro, sono accomunate dal medesimo presupposto, ossia la previa esistenza della documentazione. Oggetto del reato sono le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, tra cui anche il libro giornale e il libro inventari.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

La norma delinea due autonome fattispecie delittuose, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti “non spettanti” (co. 1) e l’altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti “inesistenti” (co. 2); ferma restando, per entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro. Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi ciascuna per elementi strutturali tra loro incompatibili. Per ragioni di coerenza sistematica rispetto all’impianto del D. Lgs. n. 74/2000 (che disciplina i reati “in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”), l’interesse tutelato dal delitto di cui all’art. 10-*quater*, D. Lgs. n. 74/2000, è quello al versamento delle imposte dirette e dell’IVA, non potendosi, quindi, estendere a tributi diversi (e.g., IRAP; contributi previdenziali). Il credito suscettibile di essere “non spettante” o “inesistente” può essere, invece, di qualsiasi tipologia, anche di natura previdenziale.

La fattispecie delittuosa in esame rileva “*ai fini 231*” limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)**

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma si identifica nella conservazione delle garanzie patrimoniali del contribuente, da cui dipende l’interesse dell’erario alla percezione dei tributi e, quindi, all’utile esperimento, a favore di quest’ultimo, dell’azione esecutiva.

La condotta punita si sostanzia nell’alienazione simulata o nel compimento di atti fraudolenti su beni mobili o immobili, propri o altrui, tali da rendere in tutto ovvero in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Il reato si perfeziona a prescindere dalla pendenza, al momento del compimento della condotta tipica, di una procedura; fase questa estranea alla struttura del reato e di pertinenza della sfera intenzionale e volitiva del soggetto agente.

Per quanto concerne le singole condotte vietate, l'alienazione simulata abbraccia tutte le ipotesi di trasferimento a terzi della proprietà di un bene e si deve intendere in senso ampio, tale cioè da ricomprendere sia quella relativa, sia quella assoluta. La categoria degli atti fraudolenti costituisce, invece, ipotesi residuale, che ricomprende tutte quelle attività idonee a determinare un fittizio depauperamento del patrimonio del contribuente che gli consenta di sottrarsi al pagamento coattivo delle imposte dovute.

La norma richiede che le condotte appena descritte debbano essere caratterizzate dalla finalità di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, a prescindere dal conseguimento di tale ultimo risultato. La verifica attorno alla idoneità o meno della condotta spetta al giudice attraverso la verifica delle circostanze conosciute e conoscibili dall'agente al momento del compimento dell'azione ed in riferimento al tempo in cui la condotta ha preso forma.

La norma incriminatrice prevede, poi, un'altra ipotesi delittuosa, rappresentata dalla cosciente prospettazione, da parte del contribuente, di una situazione economica differente da quella reale, al fine di indurre l'Amministrazione finanziaria, ad accettare un pagamento solo parziale del proprio debito tributario, attraverso l'istituto della transazione fiscale.

16. Le fattispecie dei reati doganali (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/01)

Il delitto di contrabbando viene delineato nel Titolo VII Capo I D.P.R. 43/1973 (TULD) agli artt. 282 a 301 punisce, in linea generale, chi introduce nel territorio dello Stato, in violazioni delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale .

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione

dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

17. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/01)

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art.2, ha introdotto il delitto di “***Impiego di cittadini di paesi esteri il cui soggiorno è irregolare***” all’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01, che

prevede per tale reato l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Tale ipotesi delittuosa è disciplinata dall'art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

- ***“Impiego di cittadini di paesi esteri il cui soggiorno è irregolare***

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 dell'art. 22 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - secondo cui *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”* - sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, art.30, comma 4 ha introdotto all'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01 i delitti di cui all' art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 (**“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”**) che prevedono per tali reati l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare

persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e' aumentata da un terzo alla metà.

18. Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/01)

La legge 20 novembre 2017, n. 167, art. 2 ha introdotto i delitti di razzismo e xenofobia all'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/01 (successivamente modificato dal D.Lgs. n. 21/2018) che prevedono per tali reati l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Tali ipotesi delittuose sono disciplinate dall'art. 3¹⁷, comma 3-bis della Legge 654/1975 (Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale):

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

- ***Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi

¹⁷ Articolo abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p.

a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231/01

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1,

e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

ALLEGATO B: Linee Guida di riferimento

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida ABI e di Confindustria che qui di seguito brevemente si riportano.

Linee Guida ABI

Le Linee Guida dell'ABI raggruppano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs.231/2001 in due categorie:

- i reati peculiari che riguardano:
 - la gestione dei finanziamenti pubblici;
 - le falsità;
 - l'attività di finanziamento di organizzazioni e gruppi terroristici;
 - i reati contro la personalità individuale.

- i reati generali che riguardano:
 - i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - i reati societari.

Tali Linee Guida costituiscono una base di lavoro cui gli associati possono ispirarsi per costruire modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati menzionati dal Decreto e tali da poter essere elusi solo fraudolentemente.

La logica della “elusio

ne fraudolenta” del modello organizzativo è, del resto, uno dei principi sui quali il legislatore incardina l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (cfr. art. 6, comma 1, lett. c).

Al riguardo è opportuno sottolineare che l'elusione fraudolenta non si esaurisce in un aggiramento volontario delle regole aziendali; essa presuppone la messa in opera di un artificio, di una forzatura volta alla elusione del precetto.

Il sistema di controllo preventivo adottato deve essere, quindi, finalizzato ad:

- escludere che un soggetto operante all'interno della Società o per suo conto possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle regole aziendali;
- evitare che il reato possa essere commesso senza che, a tal fine, sia volontariamente e fraudolentemente elusa, violata o aggirata una regola aziendale.

In via generale si ritiene necessario che ciascuna Società predisponga (ovvero renda funzionali anche alle finalità del Decreto) procedure interne dirette a regolamentare lo svolgimento delle attività a rischio, prevedendo adeguati e differenziati snodi di controllo (abbinamenti di firme, supervisioni, separazione di compiti, sistemi di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni aziendali).

Il risultato deve essere quello di una attività ispirata, in ogni sua fase, a principi di trasparenza, verificabilità e coerenza.

Le Linee Guida segnalano per la costruzione dei Modelli i seguenti punti:

- individuazione delle attività a rischio reati;
- individuazione dei requisiti, caratteristiche e poteri di cui deve essere dotato l'organismo "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo". In particolare si ritiene che tale organismo debba, al fine di poter assolvere in modo esaustivo i propri compiti:
 - di un budget idoneo ad assumere decisioni di spesa necessarie per assolvere le proprie funzioni;
 - poter colloquiare alla pari, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionare l'autonomia di giudizio, anche con i vertici della Società;
 - essere dotati di poteri di richiesta ed acquisizione di informazioni da e verso ogni settore della Società;
 - poter costituire, in ragione della professionalità ed indipendenza dei propri componenti un riferimento credibile sia
 - per i dipendenti della Società che ad esso vogliono rivolgersi per segnalare condotte illecite, sia per soggetti esterni alla stessa;
 - poter essere il soggetto a cui la Società affida il compito di accertare i comportamenti e proporre le eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.
- indicazione delle regole di pubblicità e diffusione dei modelli organizzativi;
- creazione di un sistema disciplinare adeguato.

Linee Guida di Confindustria

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- Individuazione delle **aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati.
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabili, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.
- Individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
- Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, (composizione, funzione, poteri,...) e relativi obblighi di informazione.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Le Linee Guida consentono di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Al contrario, nel caso di composizione mista, non

essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, le Linee Guida di Confindustria richiedono che il grado di indipendenza dell'organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza anche mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).

Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la Capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/01, a condizione che:

- in ogni controllata sia istituito il proprio Organismo di Vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'Organismo di Vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della Capogruppo;
- i dipendenti dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del Gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di Vigilanza di quest'ultima.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

ALLEGATO C: Informazioni in tema di ambiente, salute e sicurezza da trasmettersi all'Organismo di Vigilanza

Si elencano di seguito le informazioni in tema di ambiente e salute e sicurezza da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza della Società, a cura del Responsabile della Struttura Environment, Health & Safety di Settore/RSPP, sia in occasione degli incontri periodici dell'Organismo di Vigilanza stesso, sia nel caso di particolari eventi.

Per quanto attiene la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Organismo di Vigilanza della Società deve essere informato in relazione a:

- statistica infortuni, malattie professionali ed eventuali “near misses”;
- informazioni relative ad infortuni accaduti;
- visite ispettive da parte di Enti Pubblici (INAIL, ASL, ecc.);
- certificazione OSHAS 18001:2007: situazioni Audit annuali/triennali (ove applicabile);
- pianificazione/esecuzione delle prove di evacuazione;
- aggiornamento relativo alla formazione obbligatoria;
- analisi delle risultanze di eventuali audit condotti dalla funzione di Internal Audit di Gruppo e stato avanzamento azioni correttive;
- aggiornamento dei procedimenti penali e civili.

A seguito di eventi particolari, all'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente segnalati:

- infortuni gravi o gravissimi (infortunio che ha determinato una prima prognosi uguale o superiore ai 30 giorni, un ricovero ospedaliero, un indebolimento permanente di un senso o di un organo), nonché i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, ad esso connessi.